

# COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA

Provincia di Caserta

*Area Finanze e Patrimonio*



## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.03 del 22 Marzo 2007

# INDICE

<b>TITOLO I</b> .....	<b>1</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>1</b>
Art.1 - <i>Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento</i> .....	1
Art.2 - <i>Presupposto d'imposta</i> .....	1
Art.3 - <i>Soggetto attivo</i> .....	1
Art.4 - <i>Area di pertinenza del fabbricato</i> .....	1
Art.5 - <i>Aree fabbricabili soggette all'imposta</i> .....	1
Art.6 - <i>Qualifica di coltivatore diretto</i> .....	2
Art.7 - <i>Alloggio sfitto e alloggio tenuto a disposizione</i> .....	2
Art.8 - <i>Fabbricato parzialmente costruito</i> .....	2
<b>TITOLO II</b> .....	<b>3</b>
<b>BASE IMPONIBILE</b> .....	<b>3</b>
Art.9 - <i>Base imponibile</i> .....	3
Art.10 - <i>Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto</i> .....	3
Art.11 - <i>Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico</i> .....	3
Art.12 - <i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i> .....	3
Art.13 - <i>Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio</i> .....	3
Art.14 - <i>Base imponibile dei terreni agricoli</i> .....	4
<b>TITOLO III</b> .....	<b>5</b>
<b>DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI</b> .....	<b>5</b>
Art.15 - <i>Determinazione delle aliquote</i> .....	5
Art.16 - <i>Riduzione per fabbricati inagibili</i> .....	5
Art.17 - <i>Nozione di abitazione principale</i> .....	6
Art.18 - <i>Fabbricati equiparati all'abitazione principale</i> .....	6
Art.19 - <i>Esenzioni</i> .....	7
Art.20 - <i>Esclusioni</i> .....	7
<b>TITOLO IV</b> .....	<b>8</b>
<b>ADEMPIMENTI DICHIARATIVI, ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO</b> .....	<b>8</b>
Art.21 - <i>Denunce e Dichiarazioni</i> .....	8
Art.22 - <i>Attività di controllo</i> .....	8
Art.23 - <i>Avviso di accertamento</i> .....	8
<b>TITOLO V</b> .....	<b>10</b>
<b>VERSAMENTI E RIMBORSI</b> .....	<b>10</b>
Art.24 - <i>Versamenti</i> .....	10
Art.25 - <i>Rimborsi</i> .....	10
<b>TITOLO VI</b> .....	<b>111</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>111</b>
Art.26 - <i>Entrata in vigore</i> .....	111
Art.27 - <i>Abrogazione di precedenti disposizioni</i> .....	111



## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### *Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento*

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Gricignano di Aversa (CE), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.52 e 59 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art.52, comma 1 del predetto Decreto, per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

### Articolo 2

#### *Presupposto d'imposta*

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### Articolo 3

#### *Soggetto attivo*

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto d'imposizione. La prevalenza è intesa per una quota parte superiore al 50% della superficie dell'immobile.
2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

### Articolo 4

#### *Area di pertinenza del fabbricato*

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato si intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato (art.2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n.504/92).
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in casi di effettiva utilizzazione edificatoria (sia come ampliamento orizzontale che verticale).

### Articolo 5

#### *Aree fabbricabili soggette all'imposta*

1. Ai sensi dell'art.2 dell'D.Lgs. 504/1992 si intende per area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che la sola previsione di tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale definitivamente approvato ed esecutivo.



## Articolo 6

### *Qualifica di coltivatore diretto*

1. Ai fini di quanto disposto dalla normativa in materia (*art.2, comma 1, lettera b) e art.9 D.Lgs. 504/92*) la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi (*art.11 della Legge 9 gennaio 1993, n.9*), con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il pensionato che continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini del richiamato *comma 1*, solo se mantiene l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 11 della legge 9.1.1963 ed è soggetto al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti.

## Articolo 7

### *Alloggio sfitto e alloggio tenuto a disposizione*

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, si intende per "alloggio sfitto", l'unità immobiliare, classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), non occupate dal proprietario o dai suoi famigliari, che non sia locato a terzi, sia privo di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non sia dotato dell'arredo indispensabile per la residenza. Si escludono le abitazioni realizzate per la vendita da imprese edili in attesa di essere vendute.
2. Agli stessi fini, si intende per "alloggio tenuto a disposizione" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

## Articolo 8

### *Fabbricato parzialmente costruito*

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la **superficie utile complessiva** del fabbricato risultante dal progetto approvato e la **superficie utile** della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione del fabbricato.



## TITOLO II

### BASE IMPONIBILE

#### Articolo 9

##### *Base imponibile*

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. 504/92.

#### Articolo 10

##### *Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto*

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale “C/1” (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale “A/10” (uffici e studi privati) ed in categoria catastale “D” (immobili a destinazione speciale);
- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali “A” (immobili a destinazione ordinaria), “B” (immobili per uso di alloggi collettivi) e “C” (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

#### Articolo 11

##### *Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico*

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della Legge 1 giugno 1939, n.1.089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sita il fabbricato, il moltiplicatore 100 volte.

#### Articolo 12

##### *Base imponibile delle aree fabbricabili*

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a valori predeterminati ai sensi del *comma 1*, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche in caso di utilizzazione edificatoria di fabbricati e di interventi di recupero (*art.5, comma 6, D.Lgs. 504/92*).

#### Articolo 13

##### *Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio (art.5 D.Lgs. 504/92)*



1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

#### Articolo 14

##### *Base imponibile dei terreni agricoli*

*(art.5 D.Lgs. 504/92)*

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.



### **TITOLO III**

## **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI**

#### Articolo 15

##### *Determinazione delle aliquote*

*(art.6 D.Lgs.504/9; art.4, comma 1, D.L. 437/96; art.3 D.L. 50/97; art.58 D.Lgs 446/97)*

1. L'aliquota deve essere deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.
3. Il Comune può prevedere un'aliquota ridotta ovvero agevolazioni per i fabbricati dotati di pannelli solari per la produzione di acqua calda ed energia elettrica.
4. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari al ultimo gettito annuale realizzato.
5. L'aliquota può essere stabilita dal comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica dalla data di ultimazione della costruzione dell'immobile a quella del contratto di vendita. L'applicazione dell'aliquota ridotta è consentita per le unità immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose. La condizione di non utilizzo si rileva dalla mancanza di consumi dei servizi indispensabili (energia elettrica, servizi idrici e gas metano). Per beneficiare di tale agevolazione, l'impresa deve effettuare immediata comunicazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.
6. Qualora, in virtù di disposizioni legislative statali, i termini per l'approvazione del bilancio di previsione vengono differiti, la scadenza del termine di cui al comma precedente è automaticamente differita al trentesimo giorno successivo a tale data.
7. La deliberazione di determinazione delle tariffe, agevolazioni, esenzioni ed esclusioni è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

#### Articolo 16

##### *Riduzione per fabbricati inagibili*

*(art.8 D.Lgs. 504/92; art.3, comma 56, L. 662/96; art.1, comma 4-ter, D.L. 16/93; art.58 D.Lgs 446/97)*



1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da uno o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In questo ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carica del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15, contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, eventualmente corredata da dichiarazione di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile. In questo caso l'Ente ha facoltà di verificare l'attendibilità del contenuto della dichiarazione.

#### Articolo 17

##### *Nozione di abitazione principale*

*(art.8 D.Lgs. 504/92)*

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

#### Articolo 18

##### *Fabbricati equiparati all'abitazione principale*

*(art.8 D.Lgs.504/92; art.3, comma 56, L. 662/96; art.1, comma 4-ter, D.L. n.16/93; art.59 D.Lgs 446/97)*

1. Sono equiparati alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinentziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale "C/2" (depositi, cantine e simili), "C/6" (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e "C/7" (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), purché ubicate nello stesso sito dell'abitazione principale e limitatamente ad una unità per categoria catastale;



f) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale date in uso gratuito a parenti entro il primo grado, ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, si applica l'aliquota determinata per le abitazioni principali.

Il contribuente di cui sopra, inoltre, può godere della detrazione d'imposta relativa all'abitazione principale ma solo nel caso non usufruisca già della detrazione per altra abitazione. Ad esempio, se il contribuente possiede due immobili di cui uno dato in uso gratuito ed uno adibito a propria abitazione, può godere della detrazione per abitazione principale esclusivamente per l'immobile adibito a propria dimora.

I soggetti che intendono avvalersi di tale beneficio devono presentare comunicazione redatta su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi contenente gli identificativi catastali dell'immobile concesso in uso gratuito e le generalità della persona cui è concesso l'uso e si intende valida sino al momento in cui tale situazione viene a cessare.

La cessazione (o modifica) della cessione in uso gratuito deve essere tempestivamente comunicata, per lettera all'Ufficio Tributi.

#### Articolo 19

##### *Esenzioni*

*(art.4, comma 1, secondo periodo D.Lgs. 504/92; art.7 D.Lgs. 504/92; art.59 D.Lgs. 446/97)*

1. In materia di esenzioni si applica quanto disposto dal secondo periodo del comma 1 dell'art.4 del D.Lgs. 504/92, nonché quanto previsto dall'art.7 del D.Lgs. 504/92.
2. A tal fine l'esenzione prevista al punto i) dell'art.7 del D.Lgs. 504/92, concernenti gli immobili utilizzati dagli enti ivi previsti, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

#### Articolo 20

##### *Esclusioni*

1. Sono esclusi dall'imposta i terreni che secondo gli strumenti urbanistici sono destinate a verde di quartiere.



## **TITOLO IV**

### **ADEMPIMENTI DICHIARATIVI, ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO**

#### Articolo 21

##### *Denunce e Dichiarazioni*

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o la denuncia di variazione, ai sensi dell'art.10, comma 4 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
2. Il modello di dichiarazione da utilizzare per gli adempimenti descritti nel presente articolo corrisponde all'ultimo modello approvato con Decreto Ministeriale, vigente al momento della presentazione della dichiarazione ai sensi dei commi 2 o 4, con la corretta indicazione dell'anno di riferimento dell'imposizione.
3. I dati relativi ai trasferimenti dei diritti sugli immobili contenuti negli atti notarili registrati tramite il modello unico informatico di cui al D.Lgs. 18.12.1997 n. 463 (cd. Adempimento unico) potranno anche essere acquisiti direttamente dal Comune in formato digitale, a seguito della stipula di apposita convenzione.
4. Il Comune provvede alla stampa di congruo numero di modelli da porre a disposizione dei contribuenti sia presso gli uffici comunali.

#### Articolo 22

##### *Attività di controllo*

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 5 D.Lgs. 446/97, il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

#### Articolo 23

##### *Avviso di accertamento*

1. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
  - a) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza degli elementi dichiarati, ogni volta che risulti necessaria un'attività istruttoria dell'Ufficio per rilevare l'errore e rideterminare la conseguente maggior imposta;
  - b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
  - c) recupera l'omessa o parziale versamento del tributo;
  - d) applica le sanzioni collegate al tributo di accertamento.
2. Mediante motivato avviso di liquidazione:
  - a) a seguito di mero confronto fra i dati dichiarati ed i versamenti eseguiti, e previa correzione di eventuali errori materiali, il Comune provvede con avviso motivato a liquidare l'imposta o la maggior imposta dovuta, con irrogazione delle relative sanzioni. A seguito di attribuzione o variazione di rendita da parte del competente U.T.E., il Comune, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero delle Finanze in ordine



all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, nonché della dichiarazione resa e dei versamenti eseguiti, provvede a notificare motivato avviso di riliquidazione della maggiore imposta dovuta oppure, e se del caso, dispone il rimborso, come previsto dall'art.11 del decreto I.C.I. (in particolare l'art.11 comma 1, ultimo capoverso del D.Lgs. 504/92).



## TITOLO V VERSAMENTI E RIMBORSI

### Articolo 24

#### *Versamenti*

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel corso dei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. In particolare l'imposta si computa:
  - a) per almeno 16 giorni nei mesi di 31 giorni;
  - b) per almeno 15 o 16 giorni nei mesi, rispettivamente, di 28 e 30 giorni.
2. In caso di decesso del proprietario (o titolare di altro diritto reale) soggetti passivi per il versamento dell'imposta e obbligati alla presentazione di dichiarazione di variazione sono gli eredi, con vincolo di solidarietà passiva, fatta eccezione nel caso di rinuncia all'eredità come disciplinata dall'art.519 e segg. codice civile.
3. Si considerano regolarmente eseguiti:
  - a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
  - b) i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.
4. Il contribuente è esentato dal versamento di imposta annuale uguale od inferiore a €2,07.

### Articolo 25

#### *Rimborsi*

1. Il Comune dispone il rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza qualora, su sua richiesta, l'ufficio competente (attualmente il catasto) attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata dal contribuente per il possesso di fabbricati previsti dal comma 4 dell'art.5 del D.Lgs. 504/92.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine triennale e fino a prescrizione quinquennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comuni diversi; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Non si procede al rimborso per importi, comprensivi di imposta ed interessi, complessivamente uguali od inferiori a €2,07.



## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Articolo 26

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2007.
2. Il presente regolamento una volta esecutivo è ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

#### Articolo 27

##### *Abrogazione di precedenti disposizioni*

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare.